



Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea

Foglio Informativo n. 75

Crediti Documentari e Lettere di Credito Stand-by

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Roma Società Cooperativa fondata nel 1954

Sede Legale, Presidenza e Direzione Generale: Via Sardegna, 129 - 00187 Roma

Tel. 06 5286.1 - Fax 06 5286.3305

www.bccroma.it - email: info@roma.bcc.it - PEC: bccroma@actaliscertymail.it

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4516 e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento.

Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo Nazionale di Garanzia

Albo delle società cooperative n. A149122 - Cod. ABI n. 8327 - Registro Imprese di Roma. C.F.: 01275240586 - R.E.A. CCIAA di Roma n. 184188

Società partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA n. 15240741007

CHE COSA SONO I CREDITI DOCUMENTARI E LE LETTERE DI CREDITO STAND-BY

Il **credito documentario** permette ad un compratore /importatore di ottenere da parte della banca l'emissione di un impegno a favore di un venditore/esportatore.

La banca effettuerà dunque la prestazione prevista nel credito documentario a favore del venditore, sino alla concorrenza di una somma prestabilita ed entro una scadenza fissata, contro la presentazione dei documenti richiesti ed il rispetto di tutti i termini e le condizioni previste nel credito documentario.

L'esportatore deve adempiere ai propri obblighi contrattuali e dar corso alla fornitura attraverso la presentazione dei documenti alla banca. La banca esamina i documenti presentati dall'esportatore e decide se procedere alla prestazione o formulare eventuali riserve.

Il credito documentario è un'operazione assai diffusa nel commercio internazionale, il cui obiettivo principale è dare sicurezza agli operatori sulla regolare esecuzione della transazione commerciale, limitatamente alle condizioni stipulate; il credito documentario prescinde dalla situazione di mercato che ha determinato l'insorgenza del rapporto.

Il credito documentario è considerato un mandato senza rappresentanza, la banca agisce in nome proprio per conto del cliente.

La **lettera di credito stand-by** è un impegno della banca emittente nei confronti del beneficiario (esportatore) ad onorare la sua richiesta di rimborso, nei limiti dell'obbligo assunto dalla banca, qualora l'ordinante (importatore) non faccia fronte alle sue obbligazioni.

La banca per accordare la lettera di credito stand-by deve valutare i documenti presentati dal beneficiario per garantirne la validità.

Le operazioni relative alla lettera di credito stand-by sono disciplinate da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi. Nell'esecuzione delle operazioni relative alla lettera di credito stand by l'ordinante deve avvalersi di corrispondenti estere domiciliate nel Paese del venditore/esportatore.

Le operazioni relative alla lettera di credito stand-by richiedono la preventiva concessione da parte della banca di un "Fido Estero" di importo massimo predeterminato, per il quale la banca può richiedere idonee garanzie e che può articolarsi in una o più tipologie o "forme tecniche" di finanziamento - finanziamenti all'import, anticipi all'export, finanziamenti senza vincolo di destinazione, crediti documentari, lettere di credito stand-by, fidejussioni, negoziazione di divise a termine - ciascuna di importo massimo predeterminato.

In caso di pluralità di "forme tecniche" non è consentito il c.d. "uso promiscuo", vale a dire l'utilizzo discrezionale del margine disponibile del complessivo affidamento indifferentemente sotto l'una o l'altra formula tecnica, ciascuna delle forme tecniche può dunque essere attivata solo disgiuntamente dalle altre e nei limiti del rispettivo importo massimo.

Foglio Informativo n. 75

Credit Documentari e Lettere di Credito Stand-by

Principali Rischi (generici e specifici):

il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali, a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito, per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare, e quindi ad addebitarlo. Le operazioni di credito documentario o la Lettera di credito Stand-by sono infatti strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante, l'operazione è dunque condizionata alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi;

- il rischio di cambio, le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione della transazione commerciale, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione;
- il rischio paese, rischio di controparte bancaria in presenza di crediti documentari export non confermati dalla banca.

Presso i locali della banca è disponibile il listino cambi al quale il cliente può fare riferimento.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Prima di scegliere e firmare il contratto leggere attentamente le condizioni economiche riportate in questa sezione del Foglio Informativo.

APERTURA CREDITI DOCUMENTARI ED EMISSIONE DI LETTERE DI CREDITO STAND-BY IMPORT

Spese e Commissioni	
Spese di apertura	€ 7,75
Commissioni di apertura (per mese o frazione)	0,080% con un minimo di € 36,15
Spese di modifica	Non previste
Commissioni di modifica delle condizioni del credito documentario	€ 36,15
Commissione di utilizzo fisse	0,275% con un minimo di € 36,15
Commissioni mancato utilizzo (parziale o totale sull'importo non utilizzato)	0,125% con un minimo di € 36,15
Commissione per pagamento differito (per mese o frazione), in aggiunta alle commissioni di apertura (per mese o frazione):	
→ fino a 2 mesi	0,500% con un minimo di € 36,15
→ fino a 3 mesi	0,650% con un minimo di € 36,15
→ fino a 4 mesi	0,800% con un minimo di € 36,15
→ fino a 5 mesi	0,900% con un minimo di € 36,15
→ fino a 6 mesi	1,200% con un minimo di € 36,15
→ mesi successivi	1,200% + 0,20% per ogni ulteriore mese
Spese reclamate dalla controparte bancaria estera	a carico del cliente
Commissioni di intervento (intermediazione)	0,15% con un minimo di € 6,71
Spese swift:	
→ Europa	€ 10,33
→ Altri Paesi	€ 12,91

Foglio Informativo n. 75

Crediti Documentari e Lettere di Credito Stand-by

Valuta di addebito c/c o conto finanziamento	2 giorni lavorativi precedenti la data operazione
Spese per documento di sintesi (annuale, al 31 dicembre, e all'estinzione del rapporto)	
- cartaceo	€ 1,00
- formato elettronico	€ 0,00
Spese per altre comunicazioni	€ 7,75
Tasso di Cambio	
Applicato ad operazioni di addebito e accredito in euro o in una divisa diversa da quella in cui è espresso il conto se previsto dal contratto	Cambio al durante alla data di esecuzione dell'operazione, maggiorato dell'eventuale spread, come esposto nel cartello di riferimento del medesimo giorno presente presso tutte le succursali della banca
Altri Oneri	
Spese per rilascio garanzie di terzi	Non previste
Polizza assicurativa obbligatoria	Non prevista
Imposta sostitutiva/di registro	Non prevista

CREDITI DOCUMENTARI E LETTERE DI CREDITO STAND-BY EXPORT

Spese e Commissioni	
Spese di conferma	€ 7,75
Commissioni di conferma (per mese o frazione)	0,25% con un minimo di € 36,15
Commissione di notifica	€ 36,15
Spese di notifica	€ 7,75
Commissione di accettazione (per mese o frazione) in aggiunta alle commissioni di conferma (per mese o frazione, quest'ultime applicabili solo in caso di credito confermato):	
→ fino a 2 mesi	0,500% con un minimo di € 36,15
→ fino a 3 mesi	0,650% con un minimo di € 36,15
→ fino a 4 mesi	0,800% con un minimo di € 36,15
→ fino a 5 mesi	0,900% con un minimo di € 36,15
→ fino a 6 mesi	1,200% con un minimo di € 36,15
→ mesi successivi	1,200% + 0,20% per ogni ulteriore mese
Spese di accettazione	€ 7,75
Commissioni di utilizzo	0,275% con un minimo di € 36,15
Spese di utilizzo	€ 7,75
Commissioni di modifica delle condizioni del credito documentario (detta commissione non deve essere applicata nel caso in cui la variazione richiesta comporti l'applicazione di un'altra commissione di importo pari o superiore ad € 36,15)	€ 36,15

Foglio Informativo n. 75

Crediti Documentari e Lettere di Credito Stand-by

Commissioni mancato utilizzo (parziale o totale sull'importo non utilizzato)	0,125% con un minimo di € 36,15
Commissioni di intervento	0,15% con un minimo di € 6,71
Spese swift:	
→ Europa	€ 10,33
→ Altri Paesi	€ 12,91
Spese per comunicazioni	€ 7,75
Spese reclamate dalla controparte bancaria estera	a carico del cliente
Valuta di accredito del c/c o conto anticipi export	2 giorni lavorativi forex
Spese di chiusura credito	€ 7,75
Spedizioni tramite vettori speciali (DHL,UPS, etc.)	
→ Europa	→ minimo € 51,65
→ Altri Paesi	→ minimo € 61,97
Spese per documento di sintesi (annuale, al 31 dicembre, e all'estinzione del rapporto)	
- cartaceo	€ 1,00
- formato elettronico	€ 0,00

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

RIMBORSO SPESE PER RICERCHE D'ARCHIVIO	
Spese amministrative commisurate ai costi di produzione sostenuti dalla Banca per ogni copia di documento richiesto distinto per tipologia (escluse eventuali spese postali):	
Contabile operazione	
→ Fino al 5° anno precedente	€ 1,12
→ Dal 6° al 10° anno precedente	€ 7,62
Contratto	
→ Fino al 2° anno precedente	€ 1,40
→ Dal 3° al 10° anno precedente	€ 7,90

RECESSO E RECLAMI

Recesso de Cliente

Il cliente può recedere dal contratto con un preavviso di 5 giorni tramite comunicazione scritta, in presenza di giusta causa o giustificato motivo, può recedere dal contratto senza preavviso alcuno.

Il cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto al momento dello scioglimento del contratto.

Recesso della Banca

La banca può porre fine al contratto con un preavviso di 5 giorni tramite comunicazione scritta, se il cliente:

- diviene insolvente;
- diminuisce le garanzie date;
- si trova in condizioni che, incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica, pongono in pericolo la restituzione delle somme dovute alla banca.

La banca, in presenza di giusta causa o giustificato motivo, può recedere dal contratto senza preavviso alcuno.

Foglio Informativo n. 75**Crediti Documentari e Lettere di Credito Stand-by****Tempi massimi di chiusura del rapporto**

Il tempo massimo di chiusura del rapporto è di n° 10 giorni lavorativi.

Mezzi di tutela stragiudiziale di cui la clientela può avvalersi

Il cliente può presentare un reclamo alla Banca attraverso la compilazione del modulo Reclami disponibile in Agenzia, per lettera raccomandata a/r (Ufficio Reclami - V.le Oceano Indiano 13/C 00144 Roma) o inviando una richiesta e-mail all'indirizzo reclami@roma.bcc.it o tramite posta certificata all'indirizzo 08327.reclami@actaliscertymail.it. La Banca risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Peraltro, qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario, di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 11/2010, il predetto termine è ridotto a 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di rimborso.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 o i 10 giorni può rivolgersi a:

- o *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)* - Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- o *Conciliatore Bancario Finanziario* - Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero, ha elaborato delle "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari", che, periodicamente aggiornate, sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali commerciali che coinvolgono lo strumento del credito documentario e della lettera di credito stand-by.
Rischio di controparte bancaria	Insolvenza della controparte bancaria estera presso la quale l'importatore ha aperto il credito documentario, da cui discende l'impossibilità di incassare il credito stesso.
Rischio Paese	Impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa dell'insolvenza economica di un determinato Paese per ragioni politiche, calamità naturali e provvedimenti legislativi.